Approvato con delibera nº 89 del 23/12/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

e relative 0,6%
e posseduta da SI della legge n. 160
atastale D/10) 0,1%
ategoria catastale 1,06%
Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
1,06%
dai fabbricati 1,06%
a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati 0,96% e dal soggetto passivo ne d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o e o per l'esercizio di arti e professioni
categoria A10, B, C a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati e dal soggetto passivo ne d'uso: Utilizzato per attivita' produttiva e/o e o per l'esercizio di arti e professioni
ocata o in comodato atto: Comodato d'uso gratuito locatario/comodatario: Parenti - Sino al (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), n. 160 del 2019) ne d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la abitazione principale. ente ad un solo immobile.
ocata o in comodato atto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, n.431/1998 e s.m.i.
ale e ricati nente nazion rciale li di c icati a nente nazion rciale one I ontra zioni rado gge r nazione rado gge r nazione rado one I ontra

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e ss. mm. ii., spettandi per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma..

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 11/2/2025 alle 15:37:22